

19.11.2010

A7-0196/ 001-103

EMENDAMENTI 001-103

presentati da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relazione

Jill Evans

A7-0196/2010

Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Proposta di direttiva (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, attribuisce massima priorità alla prevenzione nel quadro della normativa in materia di rifiuti. La prevenzione è definita tra l'altro in termini di misure che riducono il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

Motivazione

La rifusione della direttiva sulla restrizione dell'uso di talune sostanze pericolose (RoHS) andrebbe inserita nel contesto della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva quadro sui rifiuti nel 2008. La prevenzione rappresenta la massima priorità nella gerarchia vincolante dei rifiuti. La prevenzione include misure atte a ridurre il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. La rifusione della direttiva RoHS offre quindi l'importante opportunità di tradurre tale obbligo in azione concreta, tanto più che le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) continuano a creare numerosi problemi nell'ambito del trattamento dei rifiuti.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) La risoluzione del Consiglio, del 25 gennaio 1988, concernente un programma d'azione della Comunità contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio¹, invita la Commissione a perseguire senza indugio lo sviluppo di misure specifiche per detto programma. Bisogna proteggere anche la salute umana e occorre quindi una strategia globale che limiti in particolare l'uso di cadmio e incoraggi la ricerca sui prodotti di sostituzione. Detta risoluzione sottolinea che l'uso del cadmio dovrebbe essere limitato ai casi per i quali tale uso è opportuno e non esistono alternative appropriate e più sicure.

¹ *GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.*

Motivazione

Il riferimento alla risoluzione del Consiglio del 1988 (considerando 4 della vigente direttiva RoHS) andrebbe reinserito in quanto rappresenta il riferimento politico per la lotta all'inquinamento ambientale da cadmio.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) Nella sua risoluzione del 14 novembre 1996 sulla comunicazione della Commissione concernente il riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti e sul progetto di risoluzione del Consiglio sulla politica in materia di rifiuti¹, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte di direttiva concernenti una serie di nuovi flussi di rifiuti prioritari, tra i quali i rifiuti elettrici ed elettronici. Nella

medesima risoluzione, il Parlamento europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione a presentare proposte volte a ridurre la presenza di sostanze pericolose nei rifiuti, come cloro, mercurio, cloruro di polivinile (PVC), cadmio e altri metalli pesanti.

¹ *GU C 362 del 2.12.1996, pag. 241.*

Motivazione

È opportuno inserire il riferimento alla risoluzione del Consiglio del 1996 (considerando 4 della vigente direttiva RoHS) perché è importante evidenziare che il Parlamento aveva chiesto già nel 1996 restrizioni concrete dell'uso del PVC.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE¹, ricorda che l'obiettivo della protezione dell'ambiente e della salute umana dagli inquinanti organici persistenti non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, visti gli effetti transfrontalieri di tali inquinanti, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario. Ai sensi di detto regolamento, le emissioni di inquinanti organici persistenti, come le diossine e i furani, che sono sottoprodotti non intenzionali di processi industriali, dovrebbero essere individuate e limitate quanto prima con l'obiettivo finale di eliminarle, ogni qualvolta sia possibile. Il trattamento termico o lo smaltimento incontrollato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze ignifughe alogenate o PVC può contribuire significativamente alla formazione di diossine e furani.

Motivazione

La rifusione della direttiva RoHS deve essere inserita nel contesto degli obblighi internazionali dell'UE tesi alla riduzione totale delle emissioni di diossine e furani, con l'obiettivo di continuare a ridurle e, ove fattibile, di eliminarle definitivamente. Rimane poco chiara la sorte finale dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L'incenerimento ad alte temperature resta l'eccezione. Permane il rischio che quantità considerevoli di RAEE continuino ad essere smaltite in modo non conforme nell'UE o in paesi terzi. Il problema delle emissioni di diossine e furani può essere affrontato soltanto mediante scelte concrete nella fase di progettazione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 sexies) Lo studio condotto su incarico della Commissione sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccomanda vivamente l'eliminazione progressiva degli organobromurati e delle organoclorurati a causa della loro potenzialità di formare diossine e furani polibromurati e policlorurati nelle operazioni di trattamento dei rifiuti, e attribuisce priorità all'eliminazione progressiva del PVC rispetto alle opzioni di gestione selettiva del rischio, al fine di garantire emissioni ridotte di PVC, dei suoi additivi e dei prodotti di combustione pericolosi. Raccomanda inoltre l'etichettatura del glucinio e dell'ossido di glucinio e la graduale eliminazione volontaria combinata con la sorveglianza del mercato di numerose altre sostanze esaminate.

Motivazione

È opportuno fare riferimento alle raccomandazioni dell'Öko-Institut con le sue diverse opzioni, considerando che i suggerimenti vanno oltre la raccomandazione di inserire sostanze nell'allegato IV.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 septies) Vi è incertezza scientifica in merito alla sicurezza dei nanomateriali per la salute umana e per l'ambiente, non esiste una definizione concordata a livello internazionale di un nanomateriale e non vi sono linee guida per l'esecuzione di test riconosciute a livello internazionale; il Comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSEI) ha adottato il 28-29 settembre 2005 un parere sulle nanotecnologie in cui si conclude che vi sono significative lacune nelle conoscenze necessarie per la valutazione dei rischi e che i metodi tossicologici ed ecotossicologici esistenti potrebbero non essere sufficienti ad affrontare tutti i problemi che insorgono in relazione alle nanoparticelle. Sono sempre più numerosi i dati scientifici che dimostrano che alcuni nanotubi di carbonio possono comportarsi come le fibre di amianto e quindi avere gravi ripercussioni sulla salute umana. Lo stesso vale per le particelle nanosilver che possono finire nell'ambiente e possono avere gravi conseguenze per il suolo, gli organismi acquatici e terrestri.

Motivazione

Un progetto di ricerca del 2009 sulle nanotecnologie emergenti ha rilevato che sono disponibili sul mercato circa 807 prodotti contenenti nanomateriali, alcuni dei quali sono AEE. I nanotossicologi concordano nel sostenere che i rischi di gravi ripercussioni sulla salute e sull'ambiente sono reali e che le misure di precauzione sono pertanto giustificate in materia di nanomateriali. L'emendamento è collegato alla modifica dell'art. 4, paragrafo 1 ter (nuovo), che suggerisce un sistema di etichettatura per nanosilver e nanotubi di carbonio.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le sostanze cui si applica la presente direttiva **sono** scientificamente studiate e valutate **e sono state** oggetto di varie misure a livello **comunitario e** nazionale.

Emendamento

(6) **È opportuno che** le sostanze cui si applica la presente direttiva **siano** scientificamente studiate e valutate **prima di istituire restrizioni e prima che esse divengano** oggetto di varie misure a livello nazionale **e dell'Unione. È opportuno anche che le sostanze elencate nell'allegato III siano scientificamente studiate e valutate prima di istituire restrizioni.**

Motivazione

La valutazione delle sostanze elencate nell'allegato III non è ancora stata completata. Tale valutazione, già in programma, deve essere eseguita accuratamente, ma il lavoro non è stato tuttavia ancora ultimato.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Le misure previste dalla presente direttiva tengono conto degli orientamenti e delle raccomandazioni internazionali esistenti e si basano su una valutazione dei dati scientifici e tecnici disponibili. Esse sono necessarie per raggiungere il livello prescelto di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, avuto riguardo ai rischi che potrebbero sorgere **nella Comunità** in assenza di tali disposizioni. Esse dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, adattate per tener conto di nuove informazioni tecniche e scientifiche.

Emendamento

(7) Le misure previste dalla presente direttiva tengono conto degli orientamenti e delle raccomandazioni internazionali esistenti e si basano su una valutazione dei dati scientifici e tecnici disponibili. Esse sono necessarie per raggiungere il livello prescelto di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, avuto riguardo ai rischi che potrebbero sorgere **nell'Unione** in assenza di tali disposizioni. Esse dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, adattate per tener conto di nuove informazioni tecniche e scientifiche. **In particolare, dovrebbero essere considerati a titolo prioritario i rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dall'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n.**

1907/2006, con particolare attenzione all'esabromociclododecano (HBCDD), allo ftalato di bis(2-etilesile), al benzilbutilftalato (BBP) e al dibutilftalato (DBP).

Motivazione

Si tratta delle sostanze rispetto alle quali vari organismi hanno espresso una certa preoccupazione.

Emendamento 9

**Proposta di direttiva
Considerando 8**

Testo della Commissione

(8) La presente direttiva integra la legislazione **comunitaria** sulla gestione dei rifiuti in generale, in particolare la direttiva 2008/[...]/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti.

Emendamento

(8) La presente direttiva integra la legislazione **UE** sulla gestione dei rifiuti in generale, in particolare la direttiva 2008/[...]/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti **e il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).**

¹ **GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.**

Motivazione

Va precisato che la direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose fa da complemento a REACH. RoHS e REACH hanno obiettivi, campo di applicazione, tempistica e destinatari diversi. La direttiva RoHS è stata concepita per affrontare i problemi specifici legati alla rapida crescita dei flussi di rifiuti, mentre REACH verte sulle sostanze chimiche a livello generale, senza concentrarsi in particolare sui rifiuti. REACH è una legislazione regionale ancora agli albori, mentre RoHS si sta già affermando come norma globale. I problemi centrali dati dai RAEE sono dovuti ai polimeri, che non sono soggetti alla normativa REACH. La direttiva RoHS va ampliata così che possa affrontare i problemi specifici del recupero e dello smaltimento dei RAEE all'origine.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorrerebbe tener conto dello sviluppo tecnico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche prive di metalli pesanti, **PBDE e PBB**.

Emendamento

(11) Occorrerebbe tener conto dello sviluppo tecnico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche prive di metalli pesanti, **ritardanti di fiamma bromurati, ritardanti di fiamma clorurati, PVC e plastificanti pericolosi in esso contenuti**.

Motivazione

L'industria elettronica è all'avanguardia nella sua iniziativa globale di ridurre progressivamente l'uso di ritardanti di fiamma bromurati/clorurati e il PVC. Le maggiori industrie elettroniche hanno già eliminato progressivamente l'impiego di queste sostanze in alcuni o nella totalità dei loro prodotti (ad esempio il 50% di tutti i nuovi telefoni cellulari sono già a basso contenuto di alogeni). Quasi tutte le principali aziende elettroniche si sono impegnate in tal senso per i prodotti di consumo (ad esempio la quota di mercato di computer personali a basso contenuto di alogeni sarà superiore al 40% nei prossimi 1-2 anni). Un'azione simile è già stata intrapresa in passato da alcuni produttori di elettrodomestici.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Non appena **saranno** disponibili prove scientifiche e tenendo conto del principio di precauzione, si dovrebbe esaminare il divieto di altre sostanze pericolose e la loro sostituzione con alternative più rispettose dell'ambiente che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori, **garantendo la conformità con altre normative comunitarie, ed in particolare con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)**. Occorre tenere particolarmente conto del potenziale impatto sulle PMI.

Emendamento

(12) **Periodicamente, e comunque** non appena **siano** disponibili prove scientifiche e tenendo conto del principio di precauzione, si dovrebbe esaminare il divieto di altre sostanze pericolose e la loro sostituzione con **sostanze e tecnologie** alternative più rispettose dell'ambiente che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori. **A tal fine la Commissione dovrebbe studiare gli impatti negativi di altre sostanze pericolose e la possibilità di sostituirle, in particolare alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, onde elaborare periodicamente proposte legislative che rafforzino le disposizioni della presente direttiva. Questo esame dovrebbe comprendere una valutazione**

d'impatto completa, che preveda la consultazione delle parti interessate
L'esame dovrebbe inoltre accertare la coerenza con altre normative UE e massimizzare le sinergie con il lavoro condotto nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006. Occorre tenere particolarmente conto del potenziale impatto sulle PMI.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Lo sviluppo di forme rinnovabili di energia è uno degli obiettivi principali dell'Unione europea e il contributo delle fonti energetiche rinnovabili a favore degli obiettivi ambientali e climatici è fondamentale. La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE¹ ricorda la necessità di coerenza tra tali obiettivi e il resto della legislazione ambientale dell'Unione. Di conseguenza, la presente direttiva non dovrebbe impedire lo sviluppo di tecnologie in materia di energia rinnovabile che non presentano alcun pericolo per l'ambiente e che sono sostenibili ed economicamente praticabili, quali i pannelli solari fotovoltaici, che dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Anche studi indipendenti di valutazione di impatto richiesti dalla Commissione consigliano l'esclusione dei pannelli solari fotovoltaici dal campo di applicazione della presente direttiva.

¹ *GU L 140, del 5.6.2009, pag. 16.*

È opportuno che la revisione della direttiva RoHS sia coerente con gli obiettivi dell'UE in materia di cambiamento climatico e consenta lo sviluppo di forme di energia sostenibili ed economicamente praticabili. È quindi essenziale prevedere esclusioni specifiche in relazione all'applicazione della presente direttiva al fine di aiutare l'UE a raggiungere i suoi più ampi obiettivi in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza dell'approvvigionamento energetico e lotta contro il cambiamento climatico.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Esenzioni dall'obbligo di sostituzione dovrebbero essere concesse se la sostituzione non è possibile dal punto di vista scientifico e tecnico, tenendo conto in particolare della situazione delle PMI, oppure se gli impatti negativi per l'ambiente, per la salute ***o gli impatti socioeconomici*** causati dalla sostituzione possono superare i benefici per la salute, per l'ambiente ***o i benefici socioeconomici*** legati alla sostituzione ***o se non si riesce a garantire sostituti o se i sostituti non sono affidabili***. La sostituzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbe essere inoltre effettuata in modo compatibile con la salute e la sicurezza degli utilizzatori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'immissione sul mercato di dispositivi medici richiede una procedura di valutazione della conformità, a norma delle direttive 93/42/CE e 98/79/CE, che potrebbe comportare l'intervento di un organismo notificato designato dalle autorità competenti degli Stati membri. Se il suddetto organismo notificato certifica che la sicurezza del potenziale prodotto sostitutivo destinato ad essere impiegato in dispositivi medici o in dispositivi medici in vitro non è dimostrata, questa situazione sarà considerata come un evidente impatto negativo per la sicurezza della salute, dell'ambiente o dal punto di vista socioeconomico. È opportuno prevedere la

Emendamento

(13) Esenzioni dall'obbligo di sostituzione dovrebbero essere concesse se la sostituzione non è possibile dal punto di vista scientifico e tecnico, tenendo conto in particolare della situazione delle PMI, oppure se gli impatti negativi per l'ambiente ***e*** per la salute causati dalla sostituzione possono superare i benefici per la salute ***e*** per l'ambiente legati alla sostituzione. La sostituzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbe essere inoltre effettuata in modo compatibile con la salute e la sicurezza degli utilizzatori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. ***Nel decidere in merito alla durata di un'esenzione occorre tenere conto di considerazioni socioeconomiche. Deve essere possibile concedere un periodo di grazia dopo la scadenza di un'esenzione nel caso in cui occorra più tempo per garantire un'adeguata disponibilità di prodotti sostitutivi, anche per motivi legati a restrizioni della proprietà intellettuale.*** L'immissione sul mercato di dispositivi medici richiede una procedura di valutazione della conformità, a norma delle direttive 93/42/CE e 98/79/CE, che potrebbe comportare l'intervento di un organismo notificato designato dalle autorità competenti degli Stati membri. Se il suddetto organismo notificato certifica che la sicurezza del potenziale prodotto sostitutivo destinato ad essere impiegato in

possibilità di chiedere deroghe per le apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva a partire dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, anche se tale data è precedente all'effettivo inserimento dell'apparecchiatura nel suo campo di applicazione.

dispositivi medici o in dispositivi medici in vitro non è dimostrata, questa situazione sarà considerata come un evidente impatto negativo per la sicurezza della salute, dell'ambiente o dal punto di vista socioeconomico. È opportuno prevedere la possibilità di chiedere deroghe per le apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva a partire dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, anche se tale data è precedente all'effettivo inserimento dell'apparecchiatura nel suo campo di applicazione.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Talune deroghe al divieto riguardante alcuni componenti o materiali specifici dovrebbero avere portata **limitata** in modo da garantire un'eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

Emendamento

(14) Talune deroghe al divieto riguardante alcuni componenti o materiali specifici dovrebbero **essere approvate caso per caso ed** avere portata **e durata limitate** in modo da garantire un'eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) L'uso di nanomateriali in apparecchiature elettriche ed elettroniche può aumentare con l'ulteriore sviluppo della tecnologia. Le informazioni circa l'uso di nanomateriali diversi dal nanoargento e di determinati nanotubi di carbonio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rischi connessi a tale utilizzo non sono sufficienti. Al fine di consentire alla Commissione di valutare

la sicurezza dei nanomateriali nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli operatori economici dovrebbero notificare l'uso di nanomateriali in tali apparecchiature e fornire tutti i pertinenti dati per quanto riguarda la loro sicurezza per la salute umana e l'ambiente. La Commissione dovrebbe valutare le informazioni ricevute e presentare, se del caso, una proposta legislativa per un'adeguata gestione dei rischi. I produttori dovrebbero etichettare le apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono nanomateriali che presentano rischi di esposizione per i consumatori, per consentire a questi ultimi di compiere una scelta informata.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Emendamento

soppresso

(L'emendamento è legato alla sostituzione dell'ex "procedura di regolamentazione con controllo" con la nuova procedura di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.)

Motivazione

Le disposizioni necessarie sono contenute nel considerando 20 modificato.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) In particolare la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adeguare gli

Emendamento

(20) Al fine di permettere che le disposizioni della presente direttiva siano

allegati II, III, IV, V e VI al progresso tecnico e scientifico e di adottare eventuali altre misure di applicazione che dovessero rivelarsi necessarie. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/95/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

adeguate al progresso tecnico e scientifico e di adottare eventuali altre misure che dovessero rivelarsi necessarie, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati ex articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per l'adeguamento degli allegati V, VI, VI bis e VI ter, l'adozione di un formato per le richieste di esenzione, le modalità dettagliate per il rispetto dei valori massimi di concentrazione, il campionamento e l'ispezione, la definizione di nanomateriali e le norme per il loro riconoscimento, l'applicazione dell'etichettatura dei nanomateriali e gli adeguamenti a REACH.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) È opportuno che in occasione della prossima revisione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 venga effettuata, un'analisi approfondita del valore aggiunto della direttiva RoHS.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche al fine di contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La presente direttiva istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche al fine di contribuire alla tutela della salute umana *e dell'ambiente*, nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Motivazione

L'oggetto dovrebbe riflettere il contenuto dei considerando. Il considerando 4 recita: "Anche se i RAEE fossero raccolti separatamente e sottoposti a processi di riciclaggio, il loro tenore di mercurio, cadmio, piombo, cromo VI, PBB e PBDE potrebbe presentare rischi per la salute o l'ambiente". Il considerando 5 poi afferma che "la maniera più efficace di garantire una riduzione significativa dei rischi per la salute e l'ambiente legati a queste sostanze...è la sostituzione". Pertanto l'eliminazione progressiva delle sostanze pericolose contribuisce di per sé alla protezione dell'ambiente, non solo mediante un recupero e uno smaltimento ecologicamente corretti.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell'allegato I **come specificato all'allegato II**

Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, **compresi cavi, materiali consumabili e accessori**, che rientrano nelle categorie dell'allegato I.

Motivazione

La direttiva RoHS dovrebbe essere applicata a tutte le AEE, non solo a talune categorie, e includere cavi, materiali consumabili e accessori. L'allegato II genera confusione in quanto viene definito come un "elenco vincolante di prodotti", anche se l'elenco non è completo e riporta soltanto alcuni esempi. Questo non risolve il problema delle diverse interpretazioni delle categorie. L'allegato II andrebbe soppresso e dovrebbe invece valere la definizione generale di AEE. Le categorie all'allegato I andrebbero invece mantenute e completate con una categoria generica, in modo da comprendere restrizioni e tempi di attuazione diversificati per le varie categorie di AEE.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che al 1° luglio 2014 rientrano nella categoria 11 dell'allegato I.

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione della direttiva RoHS oltre le dieci categorie attuali

richiede una fase di transizione che consenta ai produttori di richiedere deroghe.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva si applica fermi restando i requisiti della normativa **comunitaria** in materia di sicurezza e di salute, sulle sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006, e della normativa specifica sulla gestione dei rifiuti.

Emendamento

2. La presente direttiva si applica fermi restando i requisiti della normativa **UE** in materia di sicurezza e di salute, sulle sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006, **della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso¹**, e della normativa specifica sulla gestione dei rifiuti.

¹ **GU L 269, del 21.10.2000, pag. 34.**

Motivazione

L'emendamento esclude esplicitamente dall'ambito della direttiva RoHS i veicoli fuori uso e le loro componenti elettroniche. Si tratta di veicoli che non entreranno mai nel circuito dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Essendo essi disciplinati da altre norme, vanno esclusi dal campo di applicazione della direttiva RoHS.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva non si applica:

- (a) alle apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
- (b) alle apparecchiature progettate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura che non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione

Emendamento

3. La presente direttiva non si applica:

- (a) alle apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
- (b) alle apparecchiature progettate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura che non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione

solo in quanto parti di tale apparecchiatura;

(c) alle apparecchiature che non sono destinate ad essere immesse sul mercato come un'unica unità tecnica o commerciale.

solo in quanto parti di tale apparecchiatura;

b bis) ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;

b ter) agli impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione di quelli aventi funzioni di monitoraggio e di controllo;

b quater) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, ad eccezione di quelli aventi funzioni di monitoraggio e di controllo;

b quinquies) alle tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate a essere utilizzate in un sistema concepito, assemblato e installato per un utilizzo permanente in un luogo prestabilito al fine di produrre energia per applicazioni pubbliche, commerciali e residenziali;

b sexies) agli impianti ed apparecchiature fabbricati nell'Unione o importate, specificamente concepiti per fini di ricerca e di sviluppo e non commercialmente disponibili per la vendita al pubblico;

b septies) alle macchine mobili non stradali destinate esclusivamente a utilizzatori professionali;

b octies) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

Entro il [...] la Commissione presenta una relazione che esamina l'opportunità di ulteriori esclusioni di apparecchiature della categoria 11 dal campo di applicazione della presente direttiva, nei casi in cui la loro inclusione contribuirebbe al raggiungimento delle finalità della direttiva in misura troppo esigua rispetto ai relativi costi a lungo termine. La relazione è eventualmente corredata da una proposta legislativa.

** Diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Indipendentemente dall'esclusione dal campo di applicazione della presente direttiva di alcune AEE, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che gli operatori economici riducano l'esposizione alle sostanze dell'Allegato IV contenute nei materiali e componenti delle AEE per i consumatori, i lavoratori e l'ambiente al livello minimo tecnicamente e praticamente possibile.

** Diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina il campo di applicazione della direttiva riguardo alle apparecchiature di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

Motivazione

Sebbene adesso possano essere previste disposizioni ai fini di una deroga, il campo di applicazione della legislazione dovrebbe essere soggetto a una revisione previa realizzazione delle dovute valutazioni d'impatto.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) “dipendente”, detto di apparecchiatura che necessita di elettricità per lo svolgimento di almeno una delle sue funzioni di base;

Motivazione

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) "fabbricante", la persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare, apponendovi il proprio nome o marchio;

(b) "fabbricante", la persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare ***o la commercializza***, apponendovi il proprio nome o marchio;

Motivazione

Poiché il regolamento (CE) n. 765/2008 funge da riferimento per l'attuale rifusione della direttiva RoHS, le definizioni dovrebbero essere armonizzate per evitare incertezze o interpretazioni discordanti.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) "operatori economici", il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

Motivazione

La dicitura "operatori economici" è utilizzata in molti punti della direttiva. Dovrebbe essere applicata la stessa definizione figurante nella decisione 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) "specifica tecnica", un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;

Motivazione

La dicitura "specifica tecnica" è utilizzata in molti punti della direttiva. Dovrebbe essere applicata la stessa definizione figurante nella decisione 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k bis) "richiamo", qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

Motivazione

Il termine "richiamo" è utilizzato in molti punti della direttiva. Dovrebbe essere applicata la stessa definizione figurante nella decisione 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k ter) "ritiro", qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura;

Motivazione

Il termine "ritiro" è utilizzato in molti punti della direttiva. Dovrebbe essere applicata la stessa definizione figurante nella decisione 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione

(l) "materiale omogeneo", materiale **di composizione uniforme che non può** essere separato meccanicamente in materiali diversi, **nel senso che, in teoria, i materiali non possono essere separati mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi;**

Emendamento

(l) "materiale omogeneo":
- materiale **composto di un unico materiale, o**

- **una combinazione di materiali multipli che non possono** essere separati meccanicamente in materiali diversi, **esclusi i rivestimenti di superficie, o**
- **un rivestimento di superficie;**

Motivazione

Occorre operare una distinzione tra materiali che consistono unicamente di un materiale e quelli composti da materiali multipli che non possono essere separati meccanicamente. I rivestimenti di superficie vanno considerati di per sé materiale omogeneo.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

l bis) "cavi", tutti i cavi contenuti nelle AEE e tutti i cavi di collegamento o di prolunga per la connessione dell'apparecchiatura alla rete;

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera I ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

I ter) "separato meccanicamente", si riferisce a materiali che possono, in linea di principio, essere separati mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e i processi abrasivi;

Motivazione

Una definizione è importante ai fini della certezza giuridica in fase di campionatura e analisi. Per garantire la certezza giuridica occorrerebbe fornire una definizione separata di "separato meccanicamente".

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

(p) "strumenti di monitoraggio e controllo industriali", strumenti di monitoraggio e controllo destinati esclusivamente ad uso industriale ***o professionale***.

(p) "strumenti di monitoraggio e controllo industriali", strumenti di monitoraggio e controllo destinati esclusivamente ad uso industriale.

Motivazione

La legislazione comunitaria di norma opera una distinzione tra l'uso da parte di utilizzatori generici, da parte di professionisti o in ambito industriale. La distinzione tra gli utilizzatori generici e i professionisti differisce tra gli Stati membri. Tale distinzione si stempera ulteriormente in quanto gli utilizzatori generici possono avere accesso a prodotti destinati ai professionisti, mentre questi ultimi possono utilizzare prodotti ampiamente disponibili ai primi. Per evitare ulteriore confusione, la definizione di strumenti di monitoraggio e controllo industriali dovrebbe limitarsi esclusivamente all'uso industriale.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

p bis) "materiale consumabile", qualsiasi unità, composta di una o più parti elettriche o elettroniche, che è necessaria al funzionamento di un'AEE e che, viceversa, non può funzionare in assenza della AEE;

(Sostituzione dell'emendamento 26) Motivazione

Data l'interdipendenza tra le AEE e i materiali consumabili, anche questi ultimi dovrebbero essere inclusi nella direttiva, soprattutto alla luce del fatto che hanno una durata generalmente minore delle AEE e, pertanto, diventano rifiuti più rapidamente. Occorre pertanto inserire una definizione che, in questo caso, si limita alle unità che presentano parti elettriche o elettroniche. Sarebbero quindi incluse le cartucce dei toner mentre ne restano esclusi i CD, la carta per stampanti, la polvere per lavastoviglie o le punte da trapano.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera p ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

p ter) "nanomateriale": qualsiasi materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, oppure composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori a 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica.

Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono:
i) proprietà connesse all'elevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o
ii) proprietà fisico-chimiche che differiscono da quelle dello stesso

materiale privo di caratteristiche nanometriche.

Motivazione

Occorre introdurre una definizione dei nanomateriali. La definizione riportata in questa sede corrisponde a quella convenuta da tutte e tre le istituzioni nel contesto del regolamento sui nuovi prodotti alimentari.

Emendamento 38

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Alla luce delle varie definizioni di nanomateriali pubblicate da diversi organismi a livello internazionale nonché dei continui sviluppi tecnici e scientifici nel settore delle nanotecnologie, la Commissione, mediante ricorso ad atti delegati a norma dell'articolo 18, modifica e adatta la lettera p bis) del presente articolo ai progressi tecnici e scientifici tenendo conto delle definizioni concordate successivamente a livello internazionale.

Emendamento 39

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera p quater (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

p quater) "accessorio", detto di qualsiasi unità composta di una o più parti elettriche o elettroniche e destinata ad essere utilizzata con un'AEE, che non è necessaria per il funzionamento dell'AEE ma che non può funzionare senza di essa;

Motivazione

La direttiva RoHS dovrebbe includere anche gli accessori. Occorre pertanto inserire una definizione che, in questo caso, si limita alle unità che presentano parti elettriche o elettroniche. Vi sarebbero pertanto incluse, ad esempio, le lenti separate per macchine fotografiche digitali, mentre ne risulterebbe escluso il contenitore per la macchina fotografica

o per le lenti.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera p quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

p quinquies) "parte elettrica o elettronica", ogni unità munita di due o più connettori di piombo o comunque di metallo e facente parte di un circuito elettrico, che fornisce una funzione distinta;

Motivazione

Dato che nelle definizioni appena introdotte per "materiali di consumo" e "accessori" si fa riferimento al fatto che contengono "parti elettriche o elettroniche", dovrebbe essere fornita anche una definizione di dette parti.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera p sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

p sexies) "mezzo di trasporto", veicolo utilizzato per il trasporto di passeggeri o di merci, come automobile, autobus, camion, tram, treno, nave ed aereo;

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera p septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

p septies) "impianto fisso di grandi dimensioni": combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, assemblati ed installati in modo permanente in un luogo prestabilito. Non comprende componenti elettrici ed elettronici suscettibili di essere sostituiti occasionalmente durante il ciclo

di vita dell'impianto e in grado di svolgere la loro funzione anche senza far parte dell'impianto in questione;

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera p octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

p octies) “utensili industriali fissi di grandi dimensioni”, gruppo di macchine, apparecchi e/o componenti avente nell'industria una funzione specifica. E' installato esclusivamente da personale specializzato in questo particolare compito ed ha un posizionamento fisso in fase di esercizio. Non comprende componenti elettrici ed elettronici suscettibili di essere sostituiti occasionalmente durante il ciclo di vita dell'impianto e in grado di svolgere la loro funzione anche senza far parte dell'impianto in questione;

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera p nonies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

p nonies) “macchine mobili non stradali ad esclusivo uso professionale”, apparecchiature come definite nella direttiva 97/68/CE disponibili esclusivamente per uso professionale;

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE, compresi i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione o al loro riutilizzo

1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE, compresi i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione o al loro riutilizzo, *i*

immessi sul mercato, non contengano le sostanze di cui all'allegato IV.

cavi, i materiali consumabili e gli accessori, e le parti necessarie per la ricalibrazione o l'aggiornamento delle funzionalità o per il potenziamento della capacità immessi sul mercato, non contengano le sostanze di cui all'allegato IV.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione o al riutilizzo delle seguenti apparecchiature:

- (a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
- (b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2014;
- (c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2016;
- (d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2014;
- (e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2017;
- (f) AEE che hanno beneficiato di una deroga e che sono state immesse sul mercato prima della scadenza della deroga medesima.

Emendamento

4. Il paragrafo 1 non si applica ai ***cavi, ai materiali consumabili, agli accessori o ai*** pezzi di ricambio destinati alla riparazione o al riutilizzo, ***né alle parti necessarie per la ricalibrazione o l'aggiornamento delle funzionalità o per il potenziamento della capacità*** delle seguenti apparecchiature:

- (a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
- (b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2014;
- (c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2016;
- (d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2014;
- (e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2017;
- (f) AEE che hanno beneficiato di una deroga e che sono state immesse sul mercato prima della scadenza della deroga, ***relativamente alla deroga*** medesima.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il paragrafo 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006 e contenute in apparecchiature immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016, a condizione che il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.

Motivazione

Per garantire l'efficienza delle risorse, l'UE deve promuovere ulteriormente il riutilizzo. Uno smaltimento, una distruzione o una sostituzione prematuri di pezzi di ricambio adeguatamente funzionanti e riutilizzabili, per il motivo di essere stati immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006 e di non essere conformi alle restrizioni della RoHS, provocherebbero un onere ambientale che potrebbe essere evitato. Il rifiuto di questa deroga temporanea condurrà allo smaltimento dell'intera apparecchiatura, compresa la maggior parte delle parti che sono conformi alla RoHS. Poiché il riutilizzo avviene in un sistema di restituzione chiuso, la fine del ciclo di vita di detti pezzi sarebbe adeguatamente controllata e gestita.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il paragrafo 1 non si applica ai dispositivi medici impiantabili attivi. Entro il 2020 la Commissione riesamina l'esclusione dei dispositivi medici impiantabili attivi al fine di proporne l'inclusione.

5. Il paragrafo 1 non si applica ai dispositivi medici impiantabili attivi. Entro il 2020 la Commissione riesamina l'esclusione dei dispositivi medici impiantabili attivi al fine di ***valutare la disponibilità di idonee alternative che siano sicure ed affidabili e basate su pareri tecnici e scientifici, e di*** proporne l'inclusione.

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che non ci sia un conflitto con la necessità di garantire la disponibilità di dispositivi medici impiantabili attivi.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate negli allegati V e VI.

Emendamento

6. Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate negli allegati V, **VI** e **VI bis**.

(Sostituisce l'emendamento 33 per correggere una svista. Collegato agli emendamenti agli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1 bis, nonché agli allegati I e VI bis).

Motivazione

L'introduzione di un campo di applicazione aperto richiede un allegato distinto per le applicazioni esentate dal divieto dell'articolo 4, paragrafo 1, per le AEE attualmente non rientranti nel campo d'applicazione della direttiva RoHS in quanto non contemplate in alcuna delle 10 prime categorie. È necessario garantire che esista la possibilità di ottenere una deroga alle nuove restrizioni proposte nel paragrafo 1.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Se si riscontra un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, derivante dall'uso delle sostanze, in particolare quelle elencate all'allegato III, che richiede un intervento a livello comunitario, l'elenco delle sostanze vietate dell'allegato IV viene rivisto secondo una metodologia basata sulla procedura di cui agli articoli da 69 a 72 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali misure, destinate a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

(Legato all'emendamento che ripristina l'articolo 6 della RoHS in forma modificata)

Motivazione

La direttiva RoHS ha un unico obiettivo: limitare le sostanze pericolose nelle AEE. Non è accettabile delegare il potere decisionale sulla questione cardine della direttiva RoHS alla comitatologia, e ancor meno a una procedura in comitatologia ancora da definire, tanto più che il legislatore prescrive che la Commissione presenti tali proposte in codecisione (articolo 6). Seguire questa procedura significa inoltre non applicare nessuna nuova restrizione ora, il che è in contrasto con le raccomandazioni formulate nello studio della Commissione. Affinché la direttiva RoHS non perda la sua forza trainante, è necessario che l'adozione di nuove restrizioni abbia luogo adesso e non venga rinviata indefinitamente.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 5

Testo della Commissione

1. Al fine di adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico la Commissione adotta le misure seguenti:

(a) le modifiche necessarie dell'allegato II;

(b) l'inclusione dei materiali e componenti **delle** AEE negli allegati V e VI qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è **scientificamente o** tecnicamente impraticabile,

- **la disponibilità e** l'affidabilità dei prodotti sostitutivi non sono garantite,

- gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute **e/o** sulla sicurezza dei consumatori **o gli impatti socioeconomici** causati dalla sostituzione possono superare i possibili benefici per l'ambiente, per la salute **e/o** per la sicurezza dei consumatori **e i benefici socioeconomici;**

Emendamento

1. Al fine di adeguare gli allegati **V, VI e VI bis** al progresso scientifico e tecnico la Commissione, **tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 6 bis**, adotta le misure seguenti:

(a) l'inclusione dei materiali e componenti AEE **per applicazioni specifiche** negli allegati V, VI e VI **bis** qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è tecnicamente impraticabile,

- l'affidabilità dei prodotti sostitutivi non sono garantite,

- gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute **e** sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i possibili benefici per l'ambiente, per la salute **e** per la sicurezza dei consumatori, **tenuto conto, laddove pertinente, del ciclo di vita del prodotto;**

(c) la soppressione dagli allegati V e VI dei materiali e dei componenti delle AEE, qualora non siano più rispettate le condizioni stabilite alla *lettera b*).

Tali misure, destinate a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, *lettera b*), hanno una validità massima di quattro anni, rinnovabile. La Commissione decide per tempo sulle domande di rinnovo presentate al massimo 18 mesi prima della scadenza della deroga.

(b) la soppressione dagli allegati V e VI dei materiali e dei componenti delle AEE, qualora non siano più rispettate le condizioni stabilite alla *lettera a*).

La Commissione adotta ogni misura di questo tipo con singolo atto delegato ex articolo 18.

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, *lettera a*), restano in vigore fino a quattro anni per le categorie 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato I e fino a otto anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I. Il periodo di validità viene deciso caso per caso. Le misure in questione sono rinnovabili.

Al momento di decidere la durata della deroga o il rinnovo della stessa, la Commissione tiene conto degli impatti socioeconomici come definiti nell'Allegato XVI del regolamento (CE) 1907/2006.

Qualora, per garantire un'adeguata disponibilità di prodotti sostitutivi o anche per motivi legati a restrizioni della proprietà intellettuale, la Commissione reputi necessario un tempo più lungo di quello che intercorre fino all'applicazione del divieto o alla scadenza della deroga, essa concede un periodo di grazia dopo l'applicazione del divieto o la scadenza della deroga. La durata del periodo di grazia è decisa caso per caso e non supera i diciotto mesi dall'applicazione del divieto o dalla scadenza della deroga.

Le deroghe specifiche di cui agli Allegati V, VI e VI bis indicano, secondo i casi, la data di concessione della deroga, del suo rinnovo, della sua scadenza e del periodo di grazia.

2 bis. Le domande di concessione, di rinnovo o di revoca della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono inoltrate alla Commissione in conformità dell'allegato VI ter. La domanda di

rinnovo della deroga dà conto della situazione più aggiornata.

2 ter. La Commissione

a) dà conferma scritta della domanda entro quindici giorni dal suo ricevimento; l'accusa di ricezione reca la data di ricevimento della domanda;

b) assegna alla domanda un numero da utilizzare per tutta la corrispondenza ad essa attinente fin quando il riesame non sia considerato concluso.

c) informa senza indugi gli Stati membri in merito alla domanda e la rende loro disponibile, assieme a ogni altra informazione fornita dal richiedente;

d) rende pubblicamente disponibile una sintesi della domanda.

e) fa effettuare uno studio indipendente sulla motivazione della domanda.

2 quater. Le domande sono presentate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del divieto o dalla scadenza della deroga, secondo il caso.

La Commissione decide entro i sei mesi precedenti l'entrata in vigore del divieto o la scadenza della deroga, secondo il caso. Qualora la Commissione non abbia preso una decisione entro tale termine, la proroga è/resta valida per i sei mesi successivi alla decisione della Commissione.

3. Prima di modificare gli allegati, la Commissione consulta, fra l'altro, *i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche*, gli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.

3. Prima di modificare gli allegati *V, VI e VI bis*, la Commissione consulta, fra l'altro, *gli operatori economici*, gli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori. *I commenti pervenuti alla Commissione nel contesto di dette consultazioni sono resi pubblici. La Commissione elabora una sintesi delle informazioni ricevute e la rende pubblica.*

4. Finché i materiali o i componenti risultano inseriti negli allegati V e VI della presente direttiva, in base

all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva, tali applicazioni sono considerate esonerate anche dalle disposizioni in materia di autorizzazione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

3 bis. Indipendentemente dall'inserimento di materiali e componenti negli Allegati V, VI o VI bis, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che gli operatori economici riducano l'esposizione alle sostanze dell'Allegato IV contenute nei materiali e componenti delle AEE per i consumatori, i lavoratori e l'ambiente al livello minimo tecnicamente e praticamente possibile.

3 ter. La Commissione, tramite atti delegati ex articolo 18, adotta un formato armonizzato per le domande di cui al paragrafo 2 bis.

3 quater. La Commissione adotta una guida completa sull'applicazione del paragrafo 2 bis, tenendo in conto la situazione delle PMI.

3 quater. La Commissione può, tramite atti delegati ex articolo 18, modificare l'Allegato VI ter per aggiungervi altri elementi.

3 sexies. Entro il [...] la Commissione decide, tramite atti delegati ex articolo 18, quali deroghe concesse a titolo dell'allegato V si applicano anche alle apparecchiature delle categorie 8 e 9. Qualora entro detta data non sia stata adottata una decisione, le deroghe concesse a titolo dell'allegato V sono valide anche per tali apparecchiature.

** Diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Nanomateriali

- 1. Gli operatori economici notificano alla Commissione l'uso di nanomateriali negli AEE e forniscono tutti i dati pertinenti in merito alla loro sicurezza per la salute umana e l'ambiente nel corso del loro ciclo di vita.*
- 2. Entro il [...*], esaminate le informazioni fornite dagli operatori economici a norma del paragrafo 1, la Commissione valuta la sicurezza dei nanomateriali negli AEE sotto il profilo della sicurezza per la salute umana e l'ambiente, in particolare durante l'impiego e il trattamento, e comunica le risultanze di tale valutazione in una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa relativa a un'adeguata gestione del rischio dei nanomateriali negli AEE.*
- 3. Entro il [...**] gli operatori economici etichettano opportunamente gli AEE contenenti nanomateriali che presentano rischi di esposizione per i consumatori.*
- 4. Entro il [...***] la Commissione sviluppa una norma per l'identificazione e il riconoscimento di nanomateriali, mediante atti delegati ex articolo 18.*
- 5. Entro il [...***] la Commissione sviluppa norme particolareggiate di attuazione delle disposizioni del paragrafo 3 in materia di etichettatura, mediante atti delegati ex articolo 18.*

** Trentasei mesi dall'entrata in vigore della direttiva.*

*** Ventiquattro mesi dall'entrata in*

vigore della direttiva.

***** Diciotto mesi dall'entrata in vigore della direttiva**

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 6

Testo della Commissione

Disposizioni di attuazione

La Commissione adotta modalità di applicazione per:

- le domande di deroga, in particolare il formato e i tipi di informazioni da fornire al momento della domanda, compreso l'esame delle alternative e, nel caso siano disponibili alternative valide, i piani di sostituzione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006;

- la conformità ai valori massimi di concentrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

- l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, tenuto conto della necessità di garantire la certezza giuridica agli operatori economici in attesa di una decisione della Commissione sul rinnovo delle deroghe.

Tali misure, destinate a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18,

Emendamento

Atti delegati

Entro il [... *], la Commissione adotta, tramite atti delegati ex articolo 18, modalità di applicazione per:

- la conformità ai valori massimi di concentrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ***tra l'altro, definendo un volume "de minimis", e norme specifiche per i rivestimenti di superficie;***

- il campionamento e l'ispezione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

- un formato armonizzato per la Dichiarazione per i materiali, le componenti e le parti AEE, ivi compresi i particolari relativi alla concentrazione delle sostanze regolamentate a norma della presente direttiva;

- l'applicazione dei requisiti in materia di etichettatura dei nanomateriali di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3;

paragrafo 2.

** Diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Riesame

Entro il [...], e successivamente con cadenza regolare, la Commissione, tenendo conto del principio di precauzione e sulla base di una valutazione di impatto, rivede e modifica l'elenco delle sostanze vietate di cui all'allegato IV, se si ritiene che una sostanza o un gruppo di sostanze affini contenute nelle AEE o nei rifiuti che produce siano dannosi per il recupero o lo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o abbiano un impatto negativo sulla salute umana o sull'ambiente durante l'uso delle AEE o il trattamento dei rifiuti da queste prodotti.*

Nel corso di tale riesame si accerta in modo particolare se tali sostanze o gruppi di sostanze

a) possano incidere negativamente sulla possibilità di preparare il riutilizzo delle AEE o il riciclaggio di materiali provenienti dai RAEE;

b) possano causare la dispersione incontrollata o diffusa nell'ambiente delle sostanze in questione, di loro residui pericolosi o di loro prodotti di trasformazione o degradazione durante il loro ciclo di vita e in particolare durante la preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altri trattamenti di materiali provenienti da RAEE, anche durante

operazioni non rispondenti alle norme effettuate nell'Unione europea e nei paesi terzi;

c) possano provocare un'inaccettabile esposizione dei lavoratori che intervengono nella raccolta, riutilizzo, riciclaggio o trattamento dei RAEE;

d) possano produrre notevoli quantità di rifiuti pericolosi secondari durante la preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altro trattamento di materiali provenienti dai RAEE;

e) possano essere rimpiazzati da prodotti sostitutivi più sicuri o da tecnologie alternative grazie a modifiche della progettazione o a materiali/componenti con un impatto meno negativo per il recupero o lo smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE o per la salute umana e l'ambiente;

Durante il riesame, la Commissione consulta le parti interessate, compresi gli operatori economici, gli operatori del settore del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori. La Commissione tiene conto anche di eventuali dossier pertinenti presentati all'Agenzia europea delle sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di altre normative UE. Essa tiene conto anche della possibilità di concedere deroghe per applicazioni per cui non siano ancora disponibili prodotti sostitutivi o tecnologie alternative.

La Commissione, mediante ricorso ad atti delegati ex articolo 18, adotta misure per estendere l'ambito di applicazione dell'Allegato IV entro le date indicate e, successivamente, con cadenza regolare.

Uno Stato membro o il Parlamento europeo possono chiedere in qualunque momento alla Commissione di presentare una proposta in tal senso. La richiesta deve essere debitamente motivata sulla scorta dei criteri enunciati nel presente

articolo. La Commissione esamina la richiesta e adotta, mediante atti delegati ex articolo 18, le misure eventualmente necessarie entro dodici mesi dal ricevimento della richiesta stessa.

** Quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

*** Otto anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 ter

Adeguamento a REACH

Quando a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono adottate nuove restrizioni all'immissione sul mercato di sostanze utilizzate negli AEE, i pertinenti allegati della presente direttiva sono rettificati di conseguenza, in modo da corrispondere alla data di scadenza (sunset date) per le sostanze estremamente problematiche per le quali non è stata concessa l'autorizzazione o alla data di entrata in vigore della restrizione, a seconda dei casi.

La Commissione adotta le relative misure tramite atti delegati ex articolo 18.

(Sostituisce l'emendamento 49 del relatore. Legato alla sostituzione dell'ex "procedura di regolamentazione con controllo" con la nuova procedura di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.)

Motivazione

Occorre introdurre un meccanismo che permetta di trasferire nella direttiva RoHS le restrizioni o le eliminazioni progressive delle sostanze autorizzate, quali adottate nell'ambito della direttiva REACH.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 7 – frase introduttiva (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché
(L'approvazione dell'emendamento richiederà corrispondenti modifiche in tutto il testo dell'articolo; i paragrafi diventeranno lettere e dovranno essere apportate conseguenti modifiche grammaticali.)

Motivazione

Si tratta della rettifica di un errore di redazione della proposta della Commissione. Una direttiva non può stabilire direttamente obblighi per gli operatori economici. Essa può unicamente prevedere l'obbligo per gli Stati membri di fare in modo che gli operatori economici prendano determinate misure.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria e svolgono personalmente o fanno svolgere la procedura di controllo interno della produzione definita nell'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE.

Qualora la conformità di un'AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da ***tale procedura***, i fabbricanti redigono una dichiarazione CE di conformità e appongono la marcatura CE.

2. I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria e svolgono personalmente o fanno svolgere la procedura di controllo interno della produzione definita nell'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE, ***a meno che una normativa specifica non preveda documentazioni tecniche e procedure di controllo interno almeno altrettanto rigorose della procedura descritta in detto modulo.***

Qualora la conformità di un'AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da ***tali procedure***, i fabbricanti redigono una dichiarazione CE di conformità e appongono la marcatura CE.

Motivazione

Nei casi in cui già si applica una normativa analoga (ad esempio, per i dispositivi medici) e qualora tale normativa contenga almeno gli elementi di cui all'allegato VII, dovrebbe essere

accettabile rilasciare la dichiarazione di conformità prevista da tale normativa per evitare duplicazioni a livello burocratico.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, **a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori**, una prova a campione delle AEE commercializzate, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

Emendamento

5. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un prodotto **per la salute umana, per l'ambiente e per il recupero o lo smaltimento ecologicamente corretti**, i fabbricanti eseguono una prova a campione delle AEE commercializzate, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

Motivazione

La direttiva RoHS è stata adottata per affrontare i rischi per la salute umana e l'ambiente, in particolare alla fine del ciclo di vita, derivanti dall'uso di talune sostanze o materiali pericolosi contenuti nelle AEE. Questo aspetto dovrebbe essere ripreso nella formulazione dell'articolo.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. I fabbricanti indicano sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE. L'indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato.

Emendamento

7. I fabbricanti indicano sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE. **Qualora una normativa specifica applicabile già preveda tali prescrizioni, si applicano invece le prescrizioni di detta normativa.** L'indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato.

Motivazione

Nei casi in cui già si applica una normativa analoga (ad esempio, per i dispositivi medici) dovrebbero applicarsi le disposizioni di tale disposizione.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla **normativa comunitaria di armonizzazione applicabile** prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, **qualora l'AEE presenti un rischio**, i fabbricanti **ne** informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'AEE, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Emendamento

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla **presente direttiva** prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, i fabbricanti informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'AEE, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Motivazione

Ai fini della conformità occorre fare riferimento alla presente direttiva, che prevede pertinenti riferimenti alla normativa comunitaria di armonizzazione e non soltanto a quest'ultima. La soppressione di "shall" [nella versione inglese] rettifica un errore della Commissione (cfr. emendamento 50). Una direttiva non può stabilire direttamente obblighi per gli operatori economici. Essa può unicamente prevedere l'obbligo per gli Stati membri di fare in modo che gli operatori economici prendano determinate misure.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta **motivata** di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE, in una lingua che può essere

Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE, in una lingua che può essere

facilmente compresa da tale autorità. ***Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle AEE che hanno immesso sul mercato.***

facilmente compresa da tale autorità.

Motivazione

Gli obblighi in materia di non conformità dei prodotti sono già disciplinati in altre direttive “di nuovo approccio” riguardanti la sicurezza dei prodotti.

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 8 – frase introduttiva (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché (L'approvazione dell'emendamento richiederà corrispondenti modifiche in tutto il testo dell'articolo; i paragrafi diventeranno lettere e dovranno essere apportate conseguenti modifiche grammaticali.)

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il fabbricante ***può*** nominare, ***mediante*** mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
Gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

1. Il fabbricante ***abbia la possibilità di*** nominare ***con*** mandato scritto un rappresentante autorizzato.
Gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

Motivazione

Modifica della formulazione a seguito dell'inserimento della nuova frase introduttiva (cfr. emendamento 50).

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni;

Emendamento

(a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni **dopo l'immissione sul mercato dell'AEE**;

Motivazione

Il riferimento "reso disponibile sul mercato" va sostituito con "immissione sul mercato". Il nuovo quadro legislativo utilizza i termini "immesso sul mercato" per indicare la data iniziale del lasso di tempo in cui deve essere conservata la dichiarazione di conformità. Questo perché "immissione sul mercato" significa la "prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario" (articolo R1, punto 2, della decisione n. 768/2008/CE) e quindi si tratta di una data fissata esattamente. Un prodotto può avere invece più date in cui è "reso disponibile sul mercato" e tali incognite possono generare incertezza giuridica.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 9 – frase introduttiva (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché
(L'approvazione dell'emendamento richiederà corrispondenti modifiche in tutto il testo dell'articolo; i paragrafi diventeranno lettere e la loro struttura grammaticale dovrà essere modificata di conseguenza.)

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli importatori indicano sull'AEE oppure, **ove ciò non sia possibile**, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio

Emendamento

3. **Salvo nel caso in cui siano indicati il nome e l'indirizzo del rappresentante autorizzato**, gli importatori indicano sull'AEE oppure sull'imballaggio o in un

nome, denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE.

documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE. ***Qualora una vigente normativa specifica già preveda tali disposizioni, si applicano invece queste ultime.***

Motivazione

I dati dell'importatore oltre a quelli del rappresentante autorizzato non sono necessari e costituiscono un onere amministrativo inutile. Tale è il caso in cui il modello è importato da diversi operatori. In tal modo si evitano oneri amministrativi inutili per l'industria e confusione tra i consumatori.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ove ritenuto opportuno ***alla luce*** dei rischi presentati da un'AEE, ***al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori***, gli importatori eseguono prove a campione delle AEE commercializzate, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e informano i distributori di tale monitoraggio.

Emendamento

5. Ove ritenuto opportuno ***in considerazione*** dei rischi presentati da un'AEE ***per la salute umana, per l'ambiente e per il recupero o lo smaltimento ecologicamente corretti***, gli importatori eseguono prove a campione delle AEE commercializzate, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e informano i distributori di tale monitoraggio.

Motivazione

La direttiva RoHS è stata adottata per affrontare i rischi per la salute umana e l'ambiente, in particolare alla fine del ciclo di vita, derivanti dall'uso di talune sostanze o materiali pericolosi contenuti nelle AEE. Questo aspetto dovrebbe essere ripreso nella formulazione del presente articolo.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni una copia della dichiarazione CE di conformità e la mantengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.

Emendamento

7. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni **dopo la data di immissione sul mercato della AEE** una copia della dichiarazione CE di conformità e la mantengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.

(Sostituisce l'emendamento 59)

Motivazione

Occorre indicare un chiaro termine di decorrenza per il periodo dei dieci anni.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 10 – frase introduttiva (nuov)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché
(L'approvazione dell'emendamento richiederà corrispondenti modifiche in tutto il testo dell'articolo; i paragrafi diventeranno lettere e la loro struttura grammaticale dovrà essere modifica di conseguenza.)

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I distributori che mettono un'AEE a disposizione sul mercato **agiscono** con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

Emendamento

1. I distributori che mettono un'AEE a disposizione sul mercato **agiscano** con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili, **curando in particolare che l'AEE rechi la marcatura**

CE, che sia accompagnata dai documenti prescritti in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui l'AEE è immessa sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 9, paragrafo 3.

Motivazione

Occorre evidenziare le disposizioni specifiche nel contesto dell'obbligo di "due care" imposto ai distributori.

Emendamento 71

**Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Prima di mettere un'AEE a disposizione sul mercato, i distributori verificano che l'AEE rechi la marcatura CE e sia accompagnata dai documenti prescritti in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui l'AEE deve essere messa a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 9, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

La disposizione comporta che ogni distributore dovrebbe aprire l'imballaggio originale di ogni AEE prima di immetterla sul mercato. Ciò appare eccessivo. Si propone invece di evidenziare tali questioni nel contesto dell'obbligo di "due care" di cui all'articolo 10, paragrafo 1. In tal modo si provvede a che i distributori siano responsabili di accertare che commercializzano soltanto prodotti conformi alle disposizioni, senza obbligarli ad aprire ogni singolo imballaggio.

Emendamento 72

Proposta di direttiva Articolo 11

Testo della Commissione

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva **ed è** soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 quando immette sul mercato un'AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un'AEE già immessa sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché un importatore o distributore **sia** ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva **e sia** soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 quando immette sul mercato un'AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un'AEE già immessa sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata.

Motivazione

Si tratta della rettifica di un errore redazionale nella proposta della Commissione (cfr. emendamento 50). Una direttiva non può stabilire direttamente obblighi per gli operatori economici. Essa può unicamente prevedere l'obbligo per gli Stati membri di fare in modo che gli operatori economici prendano determinate misure.

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 12

Testo della Commissione

Gli operatori economici **notificano**, su richiesta, alle autorità di vigilanza per un periodo di dieci anni:

Emendamento

Gli **Stati membri provvedono affinché** gli operatori economici **notifichino**, su richiesta, alle autorità di vigilanza per un periodo di dieci anni:

Motivazione

Si tratta della rettifica di un errore redazionale nella proposta della Commissione (cfr. emendamento 50). Una direttiva non può stabilire direttamente obblighi per gli operatori economici. Essa può unicamente prevedere l'obbligo per gli Stati membri di fare in modo che gli operatori economici prendano determinate misure.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dichiarazione CE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui *all'articolo 4*.

Emendamento

1. La dichiarazione CE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui *alla presente direttiva*.

Motivazione

La conformità si applica all'intera direttiva.

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La dichiarazione CE di conformità ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati nell'allegato VII e deve essere aggiornata.

Emendamento

2. La dichiarazione CE di conformità ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati nell'allegato VII e deve essere aggiornata, *a meno che non si applichi una normativa specifica che prevede una dichiarazione di conformità contenente almeno gli elementi di cui all'allegato VII. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dalla Stato membro in cui il prodotto viene immesso o messo a disposizione sul mercato da un fabbricante, importatore o distributore.*

Motivazione

Nei casi in cui già si applica una normativa analoga (ad esempio, per i dispositivi medici) e qualora tale normativa contenga almeno gli elementi di cui all'allegato VII, dovrebbe essere accettabile rilasciare tale dichiarazione di conformità per evitare duplicazioni a livello burocratico. La dichiarazione di conformità CE deve essere disponibile nelle rispettive lingue ufficiali di ciascun Stato membro nel quale l'AEE è immesso o messo a disposizione sul mercato.

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora un organismo notificato intervenga nella fase di controllo della produzione, la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo.

soppresso

Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

Motivazione

Si tratta della rettifica di un errore nella proposta della Commissione. Non esistono organismi notificati per la direttiva RoHS.

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri presumono che le apparecchiature elettriche ed elettroniche munite di marcatura CE siano conformi alla presente direttiva.

soppresso

Motivazione

Dato che i valori di concentrazione massima indicati (ossia limiti in %) per la RoHS si applicano a livello di "materiale omogeneo", il collaudo di conformità deve aver luogo a tale livello. A livello del prodotto finito è possibile collaudare un prodotto finito, ma non è possibile suddividerlo in migliaia di materiali omogenei e poi collaudarli uno per uno. Nell'attuale sistema RoHS è impraticabile per i fabbricanti di prodotti finiti effettuare i propri collaudi. I fabbricanti devono pertanto controllare la loro catena di fornitura e utilizzare la documentazione per dimostrarne la conformità.

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Si presume che **le** apparecchiature elettriche ed elettroniche **sottoposte** a prove **e** a misure in conformità a norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, siano conformi a tutte le prescrizioni applicabili della presente direttiva cui dette norme si riferiscono.

Emendamento

Si presume che **i materiali, componenti o parti di** apparecchiature elettriche ed elettroniche **sottoposti con successo** a prove **o** a misure **ovvero a valutazioni** in conformità a norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, siano conformi a tutte le prescrizioni applicabili della presente direttiva cui dette norme si riferiscono.

Motivazione

I prodotti finiti non possono essere "testati" per comprovare la loro conformità alla presente direttiva; possono soltanto essere sottoposti a valutazioni sulla base di specifiche norme di conformità.

Emendamento 79

Proposta di direttiva Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Obiezione formale a una norma armonizzata

Si applica l'articolo R9 della decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Motivazione

Uno Stato membro o la Commissione dovrebbero poter formulare un'obiezione formale a una norma armonizzata. L'emendamento 66 era la copia conforme dell'articolo R9 del Nuovo quadro legislativo (NLF), contenente disposizioni in materia di comitatologia. Visto il nuovo trattato, le procedure di comitatologia non si applicano più ai nuovi atti giuridici. Tuttavia, la rifusione della direttiva RoHS non può uniformare atti diversi da se stessa alle disposizioni del nuovo trattato. Per introdurre la possibilità di obiezione formale a una norma armonizzata, senza pregiudizio per il futuro allineamento del nuovo quadro legislativo, si deve far

riferimento solo all'articolo pertinente.

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 18

Testo della Commissione

Comitato

- 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti.**
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenuto conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.**

Emendamento

Esercizio della delega

- 1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 5 e 6 sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.**
- 2. La Commissione notifica immediatamente e simultaneamente l'adozione di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio.**
- 3. I poteri di adottare gli atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni previste agli articoli 18 bis e 18 ter.**

(Legato alla sostituzione dell'ex "procedura di regolamentazione con controllo" con la nuova procedura di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.)

Motivazione

Nel quadro della presente direttiva, risulta appropriato conferire i poteri di adottare gli atti delegati alla Commissione a tempo indeterminato.

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione provvede a che, nello svolgimento delle sue attività, vi sia una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutti i soggetti interessati coinvolti, quali l'industria, comprese le PMI e le imprese artigiane, le associazioni ambientaliste e le associazioni di consumatori. Tali soggetti si riuniscono in un forum

consultivo. Il regolamento interno del forum è stabilito dalla Commissione.

Motivazione

Al fine di ridurre l'incertezza giuridica e i rischi economici, il sistema delle deroghe dovrebbe diventare più attuabile, più chiaro e più trasparente. Occorre migliorare la consultazione dei soggetti interessati mediante l'istituzione di un regolamento più chiaro. Risulta pertanto opportuno creare un forum consultivo analogo a quello previsto dalla direttiva 2009/125/CE relativa alla progettazione ecocompatibile, onde garantire, nell'ambito del processo di attuazione della direttiva, un meccanismo di consultazione delle parti interessate sistematico e strutturato.

Emendamento 82

**Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Revoca della delega

- 1. La delega di potere di cui all'articolo 18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.**
- 2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna volta a stabilire se revocare la delega di potere provvede ad informarne l'altra istituzione, nonché la Commissione, con un ragionevole preavviso rispetto all'assunzione della decisione finale, indicando i poteri delegati che potrebbero essere soggetti a revoca e le eventuali ragioni di una revoca.**
- 3. La decisione di una revoca pone fine alla delega dei poteri specificati in tale decisione. Essa può entrare in vigore immediatamente o in una data posteriore, ivi specificata. Essa non inficia la validità degli atti delegati già in vigore. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

(Legato alla sostituzione dell'ex "procedura di regolamentazione con controllo" con la nuova procedura di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.)

Motivazione

È opportuno prevedere la possibilità di revocare la delega di poteri.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 ter

Obiezione ad atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono obiettare a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data della notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato per due mesi.

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto stesso.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che obietta motiva la sua obiezione all'atto delegato.

(Legato alla sostituzione dell'ex "procedura di regolamentazione con controllo" con la nuova procedura di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.)

Motivazione

È opportuno prevedere una procedura di 2+2 mesi per le obiezioni agli atti delegati. Ciò consentirebbe un'entrata in vigore relativamente rapida nei casi non controversi, prevedendo comunque un periodo di tempo sufficiente per i casi controversi.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 20 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [18 mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [...].

Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [...*].

** Diciotto mesi dalla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Motivazione

La Commissione non ha precisato la data di applicazione delle disposizioni, in quanto voleva lasciare un margine di discrezionalità al legislatore. A suo giudizio non occorre rinviare l'applicazione delle misure oltre la data di recepimento nell'ordinamento nazionale. Si propone pertanto che gli Stati membri applichino le disposizioni a partire da 18 mesi dalla pubblicazione della direttiva.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Allegato I

Testo della Commissione

Categorie di apparecchiature elettriche ed

Emendamento

Categorie di apparecchiature elettriche ed

elettroniche disciplinate dalla presente direttiva

1. Grandi *elettrodomestici*
2. Piccoli *elettrodomestici*
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (*ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni*)
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici

elettroniche disciplinate dalla presente direttiva

1. Grandi *apparecchi*
2. Piccoli *apparecchi*
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
- 11. Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non comprese nelle categorie sopra elencate**

Motivazione

Il termine "elettrodomestici" ha generato confusione e deve pertanto essere soppresso. Non si comprende il motivo per cui gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni debbano essere esclusi dal campo di applicazione, dato che gli strumenti industriali di monitoraggio e controllo vi sono inclusi. Considerato il diverso campo di applicazione delle restrizioni e delle relative scadenze per le diverse categorie di AEE, va mantenuto un elenco di AEE, ma aggiungendo una categoria che comprenda tutte le AEE che esulano dalle categorie attuali. Ciò garantirebbe un campo di applicazione aperto, pur consentendo una differenziazione tra le diverse categorie.

Emendamento 86

Proposta di direttiva Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

L'allegato è soppresso

Motivazione

La direttiva RoHS dovrebbe applicarsi a tutte le AEE e non solo a talune categorie. L'allegato

Il genera parecchia confusione in quanto è inteso come un "elenco vincolante di prodotti", anche se l'elenco non è completo e riporta soltanto alcuni esempi: " (...) apparecchiature, comprese". Questo non risolve il problema delle diverse interpretazioni di tali categorie. L'allegato II andrebbe soppresso e dovrebbe invece valere la definizione generale di AEE.

Emendamento 87

Proposta di direttiva Allegato III

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 7	Sostanze di cui all'articolo 6 bis
1. Esabromociclododecano (HBCDD)	1. Esabromociclododecano (HBCDD) e tutti i principali diastereoisomeri identificati
2. Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)	2. Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)
3. Benzilbutilftalato (BBP)	3. Benzilbutilftalato (BBP)
4. Dibutilftalato (DBP)	4. Dibutilftalato (DBP)
	5. Composti dell'arsenico
	6. Berillio e suoi composti
	7. Triossido di antimonio
	8. Triossido di nichel
	9. Bisfenolo A
	10. Organobromurati
	11. Organoclorurati
	12. Cloruro di polivinile (PVC)
	13. Dinitrotoluene
	14. Diaminodifenilmetano (MDA)
	15. 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)
	16. Alcani, cloro (paraffine clorate a catena corta)
	17. Fibre ceramiche refrattarie di silicato d'alluminio
	18. Antracene
	19. Olio di antracene
	20. Olio di antracene, pasta di antracene
	21. Olio di antracene, pasta di antracene, frazione di antracene
	22. Olio di antracene, pasta di antracene, frazioni leggere della distillazione
	23. Olio di antracene, a basso contenuto

- di antracene*
- 24. Ossido di bis(tributilstagno) (TBTO)**
- 25. Dicloruro di cobalto**
- 26. Pentossido di arsenico**
- 27. Triossido di arsenico**
- 28. Diisobutilftalato**
- 29. Cromato di piombo**
- 30. Piombo cromato molibdato solfato rosso**
- 31. Idrogenoarsenato di piombo**
- 32. Piombo solfocromato giallo**
- 33. Pece, catrame di carbone, alta temperatura**
- 34. Sodio bicromato**
- 35. Arseniato trietilico**
- 36. Fosfato di tris(2-cloroetile)**
- 37. Fibre ceramiche refrattarie di silicato d'alluminio e zirconio**

Emendamento 88

Proposta di direttiva Allegato IV

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Sostanze vietate di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei	Sostanze vietate di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
Piombo (0,1%)	Piombo (0,1%)
Mercurio (0,1%)	Mercurio (0,1%)
Cadmio (0,01%)	Cadmio (0,01%)
Cromo esavalente (0,1%)	Cromo esavalente (0,1%)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)	Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)
Esteri bifenili polibromurati (PBDE) (0,1%)	Esteri bifenili polibromurati (PBDE) (0,1%)
	<i>Nanoargento (limite di rilevazione)</i>
	<i>Lunghe corde di nanotubi di carbonio multiparete (limite di rilevazione)</i>

Motivazione

Il nanoargento è già utilizzato come antibatterico nelle AEE, ad esempio come rivestimento per telefoni cellulari, o addirittura è scaricato dalle lavatrici. Oltre che superflue, tali applicazioni sono nocive per la salute umana e per l'ambiente. I nanotubi di carbonio possono essere utilizzati nelle AEE, ma è dimostrato che possono avere proprietà assimilabili a quelle dell'amianto. Autorità stimate quali la Commissione per l'inquinamento ambientale del Regno Unito (UK Royal Commission on Environmental Pollution), il Comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito (UK Health and Safety Executive) o l'Agenzia federale tedesca per l'ambiente hanno espresso preoccupazione circa questi nanomateriali, o addirittura hanno raccomandato di evitarne l'uso.

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Allegato V – titolo e frase introduttiva (nuova)

Testo della Commissione

Applicazioni che beneficiano di una deroga al divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Emendamento

Applicazioni che beneficiano di una deroga al divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, **relativamente alle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10**

Salvo diversamente indicato, le esenzioni per le applicazioni previste dal presente allegato scadono il [...*]

*** Quarantotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.**

Motivazione

Si chiarisce l'intento della Commissione: l'Allegato V non è valido per le categorie 8 e 9. Da leggere con riferimento al compromesso 2 bis, punto 4 bis, che crea un meccanismo di revisione per le deroghe applicabili alle categorie 8 e 9 di questo Allegato, prevedendo l'applicazione automatica di queste deroghe se entro 18 mesi non viene presa alcuna decisione.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Allegato VI – sottorubrica 1

Testo della Commissione

Apparecchiature che utilizzano o rilevano radiazioni ionizzanti

Emendamento

soppresso

Motivazione

In uno studio condotto su richiesta della Commissione (2006-0383), il SER concludeva che inserire i dispositivi medici nel campo di applicazione era possibile, ma che i fabbricanti avrebbero richiesto determinate deroghe. Il SER raccomandava inoltre di riconsiderare, in un momento più prossimo alla modifica della direttiva RoHS, una deroga temporanea al piombo nelle saldature. In occasione di una nuova relazione del SER (2009-0394), i fabbricanti di alcuni dispositivi medici complessi si sono resi conto che questi ultimi non possono a tutt'oggi garantire affidabilità a lungo termine senza ricorrere al piombo. La rifusione dovrebbe tenerne conto.

Emendamento 91

Proposta di direttiva Allegato VI – frase introduttiva (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Salvo diversa indicazione, le applicazioni previste dal presente allegato scadono otto anni dopo le date di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento 92

Proposta di direttiva Allegato VI – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5 Piombo nelle schermature contro le radiazioni ionizzanti.

5 Piombo nelle schermature, ***nei collimatori, nei dispositivi e nelle griglie antidiffusione*** contro le radiazioni ionizzanti.

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – frase introduttiva.

Emendamento 93

Proposta di direttiva Allegato VI – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6 Piombo negli oggetti per le prove a ***raggi X***.

6 Piombo negli oggetti per le prove a ***radiazioni ionizzanti e nei marcatori radiopachi***.

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – frase introduttiva.

Emendamento 94

**Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 8**

Testo della Commissione

8 Sorgenti di isotopi radioattivi di cadmio per spettrometri a fluorescenza a raggi X portatili. **Sensori, rilevatori ed elettrodi (più voce 1)**

Emendamento

8 Sorgenti di isotopi radioattivi di cadmio per spettrometri a fluorescenza a raggi X portatili.

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – frase introduttiva.

Emendamento 95

**Proposta di direttiva
Allegato VI – sottorubrica 2**

Testo della Commissione

Altro.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – frase introduttiva.

Emendamento 96

**Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 10**

Testo della Commissione

10 Piombo e cadmio nelle lampade utilizzate nella spettroscopia di assorbimento atomico.

Emendamento

10 Piombo e cadmio nelle lampade utilizzate nella spettroscopia di assorbimento atomico.

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – frase introduttiva.

Emendamento 97

Proposta di direttiva Allegato VI – punto 11

Testo della Commissione

11 Piombo in leghe usato come superconduttore e conduttore termico nella risonanza magnetica.

Emendamento

11 Piombo in leghe usato come superconduttore e conduttore termico nella risonanza magnetica **e nel magnetoencefalogramma.**

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – frase introduttiva.

Emendamento 98

Proposta di direttiva Allegato VI – punto 17

Testo della Commissione

17 Piombo nelle saldature **nei defibrillatori di emergenza portatili.**

Emendamento

Piombo nelle saldature di:
**- defibrillatori portatili di classe II;
- dispositivi di classe II impiantati sul paziente, apparecchiature portatili a ultrasuoni e apparecchiature portatili per il monitoraggio del paziente.**

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – frase introduttiva.

Emendamento 99

Proposta di direttiva Allegato VI – punti da 20 bis a 20 quatercies (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

20 bis. Piombo nelle saldature, nelle terminazioni dei componenti e nei connettori terminali delle apparecchiature per risonanza magnetica e per magnetoencefalogramma che operano a temperature inferiori a 50°C.

20 ter. Piombo nei rivestimenti delle

terminazioni di componenti non magnetici utilizzati nella risonanza magnetica e nel magnetoencefalogramma e nelle saldature utilizzate per unire tali componenti non magnetici.

20 quater. Piombo nelle saldature e nei rivestimenti delle terminazioni di componenti usati per l'assemblaggio dei circuiti stampati di dispositivi medici, tra cui gli zoccoli BGA (Ball Grid Array), CSP (Chip Scale Package), QFN (Quat Flat no leads) e simili e di dispositivi medici per la diagnostica per immagini, tra cui la tomografia assiale computerizzata (TAC), la tomografia a emissione di positroni (PET), la tomografia ad emissione di singolo fotone (SPECT), la risonanza magnetica, il megnetoencefalogramma e la visualizzazione molecolare, nonché di dispositivi medici usati per la radioterapia e l'adroterapia.

20 quinquies. Piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori a semiconduttore, quali i rivelatori digitali a raggi x con cadmio-zinco-tellurio e con zoccolo PGA (pin-grid array).

20 sexies. Piombo e cromo esavalente in componenti progettati specificatamente per settori industriali che esulano dal campo di applicazione della direttiva RoHS e utilizzati come componenti in dispositivi medici.

20 septies. Piombo impiegato come lubrificante secco in leghe di rame e alluminio per ambienti esposti a radiazioni ionizzanti.

20 octies. Piombo per la tenuta dei tubi sottovuoto degli intensificatori di immagini.

20 nonies. Cromo esavalente nei diffusori di sostanze alcaline in situ.

20 decies. Cadmio nei fosfori rilasciati dagli intensificatori di immagini.

20 undecies. Acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica.

20 duodecies. Piombo e cromo esavalente in componenti di tubi radiogeni usati, commercializzati nell'UE anteriormente al 1° gennaio 2014 e riutilizzati in nuovi tubi radiogeni a partire dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2019.

20 terdecies. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.

20 quaterdecies. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, nei componenti elettronici e nei tubi fluorescenti.

20 quindecies. Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35% di piombo in peso, nell'alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso e nelle leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.

20 sexdecies.

- Piombo in saldature (a stagno) ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo, contenenti l'85% o più di piombo in peso.)

- Piombo in saldature (a stagno) per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di commutazione, segnalazione, trasmissione per reti infrastrutturali come pure per reti di gestione delle telecomunicazioni.

- Piombo in parti elettroniche di ceramica (per esempio dispositivi piezoelettrici).

20 septdecies. Cadmio e suoi composti nei contatti elettrici e nelle placcature a base di cadmio, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE recante modifica della direttiva 76/769/CEE.

20 octodecies. Piombo in sistemi di connettori a pin conformi.

20 novodecies. Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri.

20 vicies. Piombo in saldature (a stagno) costituite da più di due elementi per la connessione fra i piedini e l'involucro dei microprocessori, aventi un contenuto di piombo compreso tra l'80% e l'85% in peso.

20 unvicies. Piombo in saldature (a stagno) destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip Chip".

20 duovicies. Piombo nelle finizioni di componenti "fine pitch", esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore e con telai in lega di NiFe piombo e il piombo nelle finizioni di componenti "fine pitch", esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore con telai in di rame e piombo.

20 tervicies. Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare.

20 quatervicies. Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton.

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – frase introduttiva.

Emendamento 100

Proposta di direttiva Allegato VI bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato VI bis

Applicazioni che beneficiano di una deroga al divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, relativamente alla categoria

11

Salvo diversa indicazione, le applicazioni previste dal presente allegato scadono quattro anni dopo la data di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis.

Emendamento 101

Proposta di direttiva Allegato VI ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato VI ter

*Domanda di deroga all'articolo 4,
paragrafo 1, o di rinnovo/revoca della
deroga*

Le domande possono essere presentate da un fabbricante, da un suo rappresentante autorizzato o da qualsiasi operatore della filiera e devono obbligatoriamente riportare i seguenti elementi:

- a) nome e indirizzo del richiedente e dati per contattarlo;*
- b) informazioni concernenti il materiale o componente e le utilizzazioni specifiche della sostanza nel materiale/componente, nonché le sue caratteristiche particolari;*
- c) motivazione verificabile e ampiamente documentata sulla base delle condizioni di cui all'articolo 5;*
- d) analisi di eventuali sostanze, materiali o progettazioni eventuali alternative basata sul ciclo di vita e che comprenda ove possibile informazioni e studi peer-reviewed riguardo a ricerche indipendenti e attività di sviluppo condotte dal richiedente;*
- e) esame della disponibilità delle alternative di cui alla lettera (d);*
- f) tempi delle azioni proposte dal richiedente per sviluppare, richiedere di sviluppare e/o applicare le eventuali alternative di cui alla lettera d)*
- g) se del caso, riferimento specifico alle informazioni da considerare oggetto di*

proprietà industriale, corredato da motivazioni verificabili;

h) una proposta di formulazione chiara e precisa della deroga;

i) una sintesi della domanda.

Emendamento 102

Proposta di direttiva Allegato VII – punto 6

Testo della Commissione

6. Ove applicabile, il riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

Emendamento

6. Ove applicabile, il riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche *tecniche* in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

Motivazione

Emendamento conforme con l'introduzione di una definizione di "specifica tecnica".

Emendamento 103

Proposta di direttiva Allegato VII – punto 7

Testo della Commissione

7. Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, numero)... ha effettuato (descrizione dell'intervento)... e rilasciato l'attestato: ...

Emendamento

soppresso

Motivazione

Si tratta della rettifica di un errore nella proposta della Commissione. Non esistono organismi notificati per la direttiva RoHS.